



Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100, Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.


SOMMARIO



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

- DECRETO LEGGE 1° Dicembre 1965, n. 23 — *Integrazione del Corpo della Guardia di Finanza nelle Forze di Polizia.* Pag. 3
- DECRETO LEGGE 1° Dicembre 1965, n. 24 — *Istituzione dell'Ente Nazionale Incenso (E.N.I.).* » 4



PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGGE 1 Dicembre 1965, n. 23.

Integrazione del Corpo della Guardia di Finanza nelle Forze di Polizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 63 della Costituzione;

RITENUTO che a seguito dell'intervenuta decadenza del Decreto-legge 13 Ottobre 1965, n. 18, sulla integrazione del Corpo della Guardia di Finanza nelle Forze di Polizia, è indispensabile e urgente provvedere alla emanazione di nuove norme relative alla materia;

SU PROPOSTA del Primo Ministro di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Ministro delle Finanze;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA.

Art. 1

1. Il Corpo della Guardia di Finanza viene integrato nelle Forze di Polizia.

2. Il personale appartenente al Corpo della Guardia di Finanza conserverà nelle Forze di Polizia, nelle quali Forze col presente Decreto-legge viene trasferito, l'anzianità di servizio, il grado ed il trattamento economico precedentemente acquisiti.

Art. 2

I Ministri delle Finanze e dell'Industria e Commercio possono direttamente mettersi in contatto con le Forze di Polizia ed impartire disposizioni alle medesime per materie rientranti nelle loro rispettive competenze.

Art. 3

I Capitoli dal n. 1 al n. 16 del Titolo 11 — Ministero delle Finanze — Corpo della Guardia di Finanza sono trasferiti, con la stessa precedente destinazione, nel Titolo 5 — Ministero dell'Interno, del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1965.

Art. 4

Ogni norma contraria e incompatibile con quelle del presente Decreto-legge è abrogata.

Art. 5

Il presente Decreto-legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione ed ha efficacia dal 1° Novembre 1965. Esso sarà presentato all'Assemblea Nazionale per la conversione in Legge ai sensi e per gli effetti dell'Art. 63 della Costituzione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Mogadiscio, li 1° Dicembre 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro dell'Interno
ABDULCADIR MOHAMED ADEN

Il Ministro delle Finanze
AWIL HAGI ABDULLAHI

—————00—————

DECRETO LEGGE 1 Dicembre 1965, n. 24.
Istituzione dell'Ente Nazionale Incenso (E.N.I.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 63 della Costituzione;

RITENUTO che, a seguito della intervenuta decadenza del Decreto-legge 30 Giugno 1965, n. 16 sulla istituzione dell'Ente Nazionale Incenso (E.N.I.) è indispensabile ed urgente provvedere alla emanazione di nuove norme relative alla materia;

SU PROPOSTA del Ministro dell'Industria e Commercio;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1

1. — E' istituito l'Ente Nazionale Incenso (E.N.I.).
2. — L'E.N.I. è un Ente di diritto pubblico, con personalità giuridica e gestione autonoma.

Art. 2

L'E.N.I. ha sede in Bosaso, e può istituire filiali ed agenzie ed Uffici Commerciali, nel territorio della Repubblica ed all'estero.

Art. 3

L'E.N.I. ha lo scopo di:

- a) promuovere ed organizzare lo sviluppo e la raccolta dello incenso nella Repubblica.
- b) tutelare la produzione attraverso l'incremento della vendita nell'interno, e la valorizzazione dei vari tipi di produzione somala per l'esportazione all'estero, previo selezionamento, qualificazione e provvista di marchio depositato di prodotto somalo;
- c) provvedere in modo permanente alla conoscenza dello stato della produzione nazionale ed estera dell'incenso, mediante opportune rilevazioni statistiche per la prima.

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- a) da beni mobili (ivi comprese partite di incenso) ed immobili, ricevuti dalla liquidazione dell'E.N.A.M.;
- b) da beni mobili ed immobili eventualmente assegnati dal Governo della Repubblica per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- c) da fondi di riserva da costituire con una parte degli utili di esercizio;
- d) da ulteriori conferimenti, ad incremento del fondo di dotazione, da parte dello Stato o di Enti Pubblici;
- e) da donazioni, legati, liberalità e da qualsiasi altro provvedimento pubblico o privato.

Della consistenza patrimoniale saranno tenute apposite scritture immobiliari, mobiliari e finanziarie.

Art. 5

Organizzazione dell'Ente

Sono organi dell'E.N.I.:

- 1) Presidente
- 2) Consiglio di Amministrazione
- 3) Direttore
- 4) Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 6

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto del Presidente, di tre Membri designati dal Ministro dell'Industria e Commercio, di altri tre designati dal Ministro dell'Agricoltura e Zootecnia, sentiti i Governatori Regionali competenti per i sopraddetti sei Membri.

Il Direttore partecipa in qualità di Segretario, senza diritto di voto a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

Nomina dei Componenti il Consiglio di Amministrazione e del Direttore

Il Presidente ed il Direttore sono nominati con separati decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Industria e Commercio di concerto con il Ministro delle Finanze sentito il Consiglio dei Ministri.

Gli altri membri nominati con decreto del Primo Ministro, su proposta del Ministro dell'Industria e Commercio sentito il Consiglio dei Ministri.

La durata delle predette cariche è di tre anni, salvo revoca anticipata o rinnovazione disposta nei modi e con le forme di cui al comma precedente.

Art. 8

Attribuzioni del Presidente

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'E.N.I. ed esercita le funzioni a lui demandate dal presente decreto-legge e dallo Statuto;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- c) determina le materie da portare alla discussione del Consiglio di Amministrazione e vigila sulle esecuzioni delle sue deliberazioni;
- d) nei casi di urgente necessità, di assenza o di impedimento, il Presidente nomina un suo sostituto.

Art. 9

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria amministrazione per il raggiungimento degli scopi dell'E.N.I. Spetta in particolare, al Consiglio di Amministrazione deliberare;

- 1) sulle proposte di modificazione dell'ordinamento dell'E.N.I. nei limiti delle norme giuridiche vigenti;
- 2) sui criteri da adottare per l'impiego dei fondi delle singole gestioni;
- 3) sul bilancio annuale;
- 4) sui regolamenti dell'E.N.I. ivi compresi quello circa l'organico, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza del personale;
- 5) sulla proposta dei prezzi da corrispondersi ai conferitori di incenso;
- 6) sul selezionamento, sulla qualificazione e sulla provvista e deposito di marchio depositato di prodotto somalo relativamente ai vari tipi di produzione dell'incenso per l'esportazione all'estero, oltre all'incremento della vendita nell'interno;
- 7) sull'autorizzazione ad atti di straordinaria amministrazione e ad atti di ordinaria amministrazione quando quest'ultimi comportino oneri finanziari superiori a 50.000 (cinquantamila) scellini somali;
- 8) su ogni questione di interesse generale, e su ogni altra materia che il Presidente ritenga di rilevante interesse.

Per quanto concerne la materia di cui al n. 5, il Consiglio di Amministrazione, nel deliberare le proposte dei prezzi da corrispondersi ai conferitori di incenso deve tener conto anche dei risultati economici della gestione.

I prezzi sono fissati con decreto del Ministro dell'Industria e Commercio, di concerto con il Ministro delle Finanze sentito il Consiglio dei Ministri.

Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Segretario del Consiglio di Amministrazione è il Direttore o chi ne fa le veci.

Art. 10

Attribuzioni del Direttore

Il Direttore:

- a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente firmando i relativi atti;
- b) è capo del personale, ne cura la disciplina, provvede alla sua assegnazione negli uffici e nelle sedi, salvo quando sia prevista dallo Statuto l'autorizzazione del Presidente,
- c) è a capo di tutti i servizi dell'Ente, provvedendo alla loro gestione ordinaria;
- d) è competente per gli atti di ordinaria amministrazione che importino impegni finanziari non superiori a Sh. So. 50.000 (cinquantamila);
- e) predispose il bilancio e l'inventario dell'E.N.I. da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- f) ha la tenuta dei libri e delle scritture contabili;
- g) esercita ogni altra attribuzione conferitagli dalle leggi.

Art. 11

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori è composto di un Presidente, di due membri effettivi e di due supplenti, nominati con decreto del Primo Ministro su proposta del Ministro dell'Industria e Commercio di concerto con il Ministro delle Finanze.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni salvo revoca anticipata o rinnovazione disposta nei modi di cui al precedente comma.

Art. 12

Attribuzioni del Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo interno di controllo dell'Ente. Esercita le proprie funzioni con l'osservanza delle norme stabilite per i Sindaci dal Codice Civile, in quanto applicabili.

Il Collegio tra gli altri suoi poteri, ha quelli di:

- a) esercitare il controllo sull'amministrazione dell'Ente per la osservanza delle leggi, dei decreti, dello Statuto e dei regolamenti dell'Ente;
- b) accertare in ogni momento la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.

Art. 13

Retribuzioni

1. — Le indennità, gli stipendi ed i compensi e le diarie di presenza spettanti al Presidente e al Direttore sono determinati con Decreto del Primo Ministro su proposta del Ministro dell'Industria e Commercio di concerto con il Comitato di Vigilanza di cui all'art. 18.

2. — Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti spettano una indennità annua, nonché gettoni di presenza per ogni riunione cui partecipano.

La misura di tale indennità e dei gettoni di presenza è determinata con decreto del Ministro dell'Industria e Commercio di concerto con il Comitato di Vigilanza di cui all'art. 18, su proposta del Presidente dell'E.N.I.

Art. 14

Esercizio finanziario e bilancio

1. — L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio decorre dalla data di istituzione dell'Ente e avrà termine il 31 dicembre 1965.

2. — Per ciascun esercizio vengono compilati il relativo conto dei profitti, delle spese, e delle perdite, nonché l'inventario dell'attivo e del passivo dell'Ente.

3. — Entro tre mesi dalla fine di ciascun esercizio finanziario, il Direttore predispone il bilancio annuale, il conto profitti e perdite e l'inventario dell'Ente e li presenta al Consiglio di Amministrazione. Entro il mese successivo il Consiglio provvede alla redazione definitiva del Bilancio e dell'inventario e li trasmette al Collegio dei Revisori dei Conti, unitamente da una relazione scritta.

4. — Il Collegio dei Revisori dei conti, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmette al Consiglio dei Ministri, per l'approvazione il bilancio, formulandovi osservazioni con relazione scritta.

5. — Prima dell'approvazione del bilancio, del conto profitti e perdite e dell'inventario il Consiglio dei Ministri è tenuto a sentire il parere del Magistrato ai Conti.

6. — Il bilancio ed il conto profitti e perdite, dopo l'approvazione sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale a spese dell'E.N.I.

7. — Mensilmente l'Ente trasmette al Comitato di Vigilanza di cui all'art. 18, la situazione generale dei conti.

Art. 15

Utili di esercizio

Gli utili netti conseguiti secondo il bilancio approvato, sono destinati per un ammontare sino al trenta per cento alla graduale costituzione del fondo di riserva, il quaranta per cento alla costituzione di un fondo di riserva straordinaria e il trenta per cento sarà versato a favore della tesoreria dello Stato.

Art. 16

Gestione Commissariale

1. — Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Industria e Commercio, sentito il Consiglio dei Ministri, può essere disposto l'affidamento temporaneo della gestione dell'Ente ad un Commissario Straordinario.

2. — Con la stessa procedura, in caso di comprovata necessità, può essere disposto lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Ente provvedendosi alla nomina di un Commissario Liquidatore per l'esecuzione di tutti gli atti inerenti.

Il provvedimento medesimo detterà le norme per l'ulteriore destinazione, a scopo di interesse pubblico, delle attività risultanti al termine della liquidazione.

Art. 17

Incompatibilità

Il Presidente, il Direttore, i funzionari e tutti gli altri impiegati non possono esercitare altra attività professionale, commerciale, industriale e finanziaria in contrasto o in concorrenza con l'attività dell'E.N.I.

Art. 18

Vigilanza

La vigilanza sull'E.N.I. è esercitata da un Comitato presieduto dal Primo Ministro e composto dei Ministri delle Finanze, dell'Industria e Commercio e dell'Agricoltura e Zootecnia.

Art. 19

Lo Statuto dell'E.N.I. e le sue eventuali successive modifiche sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Industria e Commercio sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 20

Il presente Decreto-legge ha efficacia dal 30 Marzo 1965, e sarà presentato all'Assemblea Nazionale per la conversione in Legge ai sensi e per gli effetti dell'Art. 63 della Costituzione.

Mogadiscio, li 1° Dicembre 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro dell'Industria e Commercio

OSMAN MOHAMUD ADDE



PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI COMUNICATI, AVVISO VARIE